

ALLEGATO A) alla delibera di Consiglio Comunale N. 08 del 07/09/2014

COMUNE DI FUTANI
Provincia di SALERNO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
"I.U.C."

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 07/09/2014.)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Oggetto articolo 1

TITOLO II – DISCIPLINA DELL' I.M.U.

- Determinazione delle aliquote e dell'imposta articolo 2
- Assimilazione all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale articolo 3
- Area Fabbricabile articolo 4
- Determinazione del valore delle aree fabbricabili articolo 5
- Decorrenza imposta per le aree fabbricabili articolo 6

TITOLO III – DISCIPLINA DELLA TA.S.I.

- Aliquote-riduzioni ed esenzioni-versamenti minimi articolo 7
- Servizi indivisibili e relativi costi articolo 8

TITOLO IV – DISCIPLINA DELLA TA.RI.

- Tariffa articolo 9
- Utenze domestiche articolo 10
- Utenze non domestiche articolo 11
- Riduzioni tariffarie articolo 12
- Produzione di rifiuti speciali n.a. – riduzioni superficiali articolo 13
- Tributo giornaliero articolo 14
- Tributo provinciale articolo 15
- Riscossione articolo 16

TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI

- Modalità di pagamento articolo 17
- Funzionario responsabile articolo 18
- Versamenti rateali in caso di accertamenti articolo 19
- Riscossione coattiva articolo 20
- Clausola di adeguamento articolo 21
- Entrata in vigore articolo 22
- Elenco categorie utenze non domestiche allegato A

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO

- 1.** Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.), istituita dall'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27/12/2013 n° 147, suddivisa nella componente di natura patrimoniale (I.M.U.), nella componente riferita ai servizi indivisibili (TASI) e nella componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI).
- 2.** Il presente regolamento, nel rispetto della gerarchia delle fonti normative, disciplina, esclusivamente, quanto rimesso, dalla legge istitutiva del tributo, alla regolamentazione comunale.
- 3.** Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative relative all' imposta unica comunale (I.U.C.), all'imposta municipale sugli immobili (I.M.U.), all' imposta sui servizi indivisibili (TASI), alla tassa sui rifiuti (TARI), alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

TITOLO II – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ARTICOLO 2

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL’IMPOSTA

1. L’aliquota d’imposta, gli eventuali aumenti e diminuzioni, le riduzioni e le detrazioni sono determinate, nell’ambito delle facoltà concesse dalla normativa, con deliberazione del Consiglio Comunale, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

2. Con la delibera di cui al comma 1 può essere stabilita una aliquota ridotta per l’unità immobiliare a destinazione abitativa e le relative pertinenze, come previste dalla normativa, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato; la presente riduzione vale per una sola unità immobiliare ubicata nel Comune di Futani e per le relative pertinenze, a condizione che il contribuente non sia proprietario o usufruttuario di altra unità immobiliare a destinazione abitativa assimilata all’abitazione principale ed ubicata in altro Comune appartenente alla Repubblica Italiana e che l’unità immobiliare non sia locata o in qualsiasi modo concessa in uso o comodato gratuito.

ARTICOLO 3

ASSIMILAZIONE ALL’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera direttamente adibite ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata :

- l’unità immobiliare a destinazione abitativa e le relative pertinenze, come previste dalla normativa, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; la presente assimilazione vale per una sola unità immobiliare a destinazione abitativa e per le relative pertinenze, a condizione che il contribuente risulti residente nel Comune di Futani nel periodo immediatamente precedente al ricovero permanente e che l’unità immobiliare non sia locata o in qualsiasi modo concessa in uso o comodato gratuito;

- l’unità immobiliare ad uso abitativo concessa in comodato ai parenti, in linea retta entro il 1° grado, che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In questo caso l’assimilazione è relativa ad una sola unità immobiliare a destinazione abitativa e alle relative pertinenze, come previste dalla normativa, a condizione che il parente dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare concessa in comodato. Il riconoscimento dell’assimilazione è subordinata, inoltre, ad apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, da presentare al Comune, con la quale il proprietario-concedente dichiara la concessione in comodato al parente indicandone i dati anagrafici e il grado di parentela ed il parente-utilizzatore dichiara l’accettazione del comodato. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non vi sono modifiche o variazioni rispetto a quanto dichiarato. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data della concessione in comodato; in questo caso l’assimilazione decorre dalla data indicata.

In caso di presentazione della dichiarazione oltre i 90 giorni l’assimilazione decorre dall’anno successivo.

Sono, inoltre, fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini dell’ICI/IMU, in quanto compatibili.

ARTICOLO 4

AREA FABBRICABILE

1. Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/terreno sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 5

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con delibera di Giunta Comunale su proposta del Responsabile del Settore Tecnico.

2. Tali valori hanno carattere di semplice presunzione, conseguentemente, non si applicano in via automatica in presenza di perizia di stima o di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà (compravendite, successione, ecc.) o altro diritto reale su area edificabile, nei quali sia indicato un valore superiore; l'approvazione dei valori minimi non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei valori come determinati al comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

4. I valori delle aree fabbricabili, previsti al comma 1, sono rideterminabili annualmente dal Comune mediante delibera della Giunta Comunale, entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

ARTICOLO 6

DECORRENZA IMPOSTA PER LE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come "fabbricabili" dallo Strumento o Piano Urbanistico Comunale, l'imposta municipale propria si applica già dal 1° gennaio 2012.

2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti o da nuovi Strumenti o Piani Urbanistici Comunali l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti o da nuovi Strumenti o Piani Urbanistici Comunale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

TITOLO III – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ARTICOLO 7

ALIQUOTE - RIDUZIONI ED ESENZIONI – VERSAMENTI MINIMI

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, entro i termini previsti dalla normativa per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale, e nell'ambito delle facoltà concesse dalla normativa di fonte primaria, saranno stabilite:

- la/le aliquota/e d'imposta;
- le eventuali riduzioni ed esenzioni;
- la misura della percentuale dovuta dall'occupante, se soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- l'eventuale importo del versamento minimo dovuto.

ARTICOLO 8

SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei seguenti costi indivisibili sostenuti dal Comune:

- servizio di illuminazione pubblica
- servizi correlati alla viabilità, alla manutenzione delle strade, compresi i marciapiedi e alla circolazione stradale;
- servizi di sicurezza e sorveglianza;
- servizi di polizia locale;
- servizi di protezione civile;
- servizi relativi alla tutela ambientale, alla tutela del verde pubblico (compreso parchi e giardini, alla tutela del territorio);
- servizi relativi alla tutela del patrimonio artistico, culturale e delle tradizioni;
- servizi socio-assistenziali;
- servizi di istruzione e ad essa ausiliari;
- servizi relativi alle biblioteche, musei e pinacoteche;
- servizi relativi alle attività turistiche, culturali e alle manifestazioni;
- servizi relativi agli impianti sportivi;
- servizi di manutenzione degli uffici pubblici;
- servizi cimiteriali.

2. La determinazione dei costi per ciascuno dei su indicati servizi sarà indicata annualmente nella delibera di cui all'articolo 7.

TITOLO IV – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ARTICOLO 9

TARIFFA

1. Nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*” (Direttiva 2008/98/CE – Parlamento Europeo) ed in alternativa ai criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158, la tariffa TARI è commisurata alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio dei rifiuti.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. Le tariffe sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione.
In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. Con la delibera di approvazione delle tariffe, di cui al precedente comma 3, potranno essere modificate le riduzioni tariffarie e le esenzioni stabilite col presente Regolamento al successivo articolo 12.
5. Con la medesima delibera di cui al comma precedente, potranno essere stabilite ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste col presente Regolamento, avendo riguardo a criteri di equità fiscale e/o a criteri ispirati all’induzione di dinamiche di sviluppo, nell’ambito delle facoltà concesse dalla normativa di fonte primaria. In questo caso la relativa copertura potrà essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e dovrà essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
6. La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni potrà tenere conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE.
7. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

ARTICOLO 10

UTENZE DOMESTICHE

1. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e relative pertinenze.

ARTICOLO 11

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per utenze non domestiche si intendono tutti i locali ed aree soggetti al tributo non compresi fra le utenze domestiche, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
2. In caso di applicazione di tariffe differenziate per le utenze non domestiche:

- le stesse utenze sono suddivise in categorie omogenee, così come individuate nell'allegato A) del presente Regolamento.
Per le attività economiche non incluse esplicitamente nel predetto allegato si farà riferimento a criteri di analogia.
- per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
- nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte:
 - se è possibile distinguere le superfici in relazione alle diverse attività svolte, si applicheranno le tariffe corrispondenti ad ognuna delle attività;
 - se non è possibile distinguere le superfici in relazione alle diverse attività, si applicherà la tariffa relativa all'attività prevalente.

3. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

ARTICOLO 12

RIDUZIONI TARIFFARIE

- 1.** Le riduzioni ed esecuzioni tariffarie sono modellate ed ispirate a criteri compatibili con l'equità fiscale e con il principio comunitario "*chi inquina paga*".
- 2.** Con la delibera di approvazione delle tariffe, di cui all'articolo 9, comma 3, potranno, inoltre, essere previste le riduzioni tariffarie seguenti:
 - a) abitazioni con unico occupante riduzione fino al 30%;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente che non è concessa in locazione né in comodato riduzione fino al 30%;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente riduzione fino al 30%;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione fino al 30%;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo occupati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, a condizione che siano residenti nel fabbricato riduzione fino al 30%;

Resta salva la possibilità di variare le riduzioni ed esenzioni tariffarie di cui al precedente periodo con la delibera di cui all'articolo 9, comma 3.

3. Ai fini dell'ottenimento delle riduzioni di cui al precedente comma 2, i soggetti interessati dovranno presentare presso l'Ufficio Tributi del Comune di Futani apposita dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno di riferimento. La dichiarazione dovrà contenere, a pena d'inammissibilità del beneficio richiesto, i dati catastali dell'immobile, la tipologia di beneficio in relazione ai casi previsti al precedente comma 2 e all'articolo 9, comma 7, la documentazione attestante la condizione dichiarata, il luogo esatto in cui verrà conferita la frazione umida (composter, terreno ecc...) comprovando la disponibilità del terreno, ogni altra notizia utile affinché il Comune possa accertare la veridicità della dichiarazione.

Per la dichiarazione presentata dopo il 20 gennaio dell'anno di riferimento, la riduzione decorre dall'anno successivo.

Sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini della TARSU/TARES, in quanto compatibili.

4. Le riduzioni di cui al precedente comma 2 non sono cumulabili.

ARTICOLO 13

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI – RIDUZIONI SUPERFICIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati e/o rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Tipografie, stampa ed editoria, eliografie	25%
Galvanotecnica, verniciatura	20%
Autocarrozzerie, officine, elettrauto, macellerie, pescherie.	30%
Falegnamerie, gommisti, distributori carburante, autolavaggi, lavanderie, fabbri, officine carpenteria metallica, calzaturifici, lavorazione marmi, vivai di piante.	20%
Ambulatori dentistici, medici, diagnostica	10%

Per eventuali attività non considerate nel precedente comma, si fa riferimento a criteri di analogia.

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti

o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) comunicare entro il mese aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ARTICOLO 14

TRIBUTO GIORNALIERO.

- 1.** La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo, maggiorata del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
- 2.** Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
- 3.** L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 4.** Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

ARTICOLO 15

TRIBUTO PROVINCIALE

- 1.** E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
- 2.** Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ARTICOLO 16

RISCOSSIONE

- 1.** Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate, scadenti nei mesi di marzo, luglio e novembre dell'anno di riferimento dell'imposta, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di marzo di ciascun anno. Il termine di versamento è fissato nell'ultimo giorno del mese di riferimento.
- 2.** Il pagamento della Tari, secondo le modalità di cui al precedente comma, è dovuto anche se per l'anno di riferimento non risultano ancora approvate le relative tariffe. Pertanto, in caso di approvazione delle tariffe in data successiva alla scadenza delle su dette rate:
 - i versamenti relativi alle prime due rate saranno considerati a titolo di acconto e le rate saranno determinate in base alle tariffe dell'anno precedente;
 - il conguaglio sarà versato nella data di scadenza della terza rata.

3. Per l'anno 2014, in deroga a quanto stabilito nel precedente comma 2, il pagamento degli importi dovuti dovrà essere effettuato in 3 rate, scadenti nei mesi di ottobre e dicembre 2014 e febbraio 2015, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di ottobre.

TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 17

MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Le imposte e tasse disciplinate nel presente regolamento sono versate direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 o mediante bollettino di c/c postale.

ARTICOLO 18

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alle imposte e tasse disciplinate nel presente regolamento, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ARTICOLO 19

VERSAMENTI RATEALI IN CASO DI ACCERTAMENTI

1. Per gli importi (compreso le sanzioni e gli interessi) dovuti in seguito ad accertamenti o liquidazioni del tributo è possibile concedere, su richiesta del contribuente, la rateizzazione mensile del versamento, con l'applicazione degli interessi di rateazione, in base all'articolo 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997. La richiesta deve essere effettuata entro il termine per l'eventuale proposizione del ricorso. In questo caso la sanzione dovuta è ridotta ad un terzo. Il numero di rate consentito varia in relazione agli importi dovuti:

IMPORTI DOVUTI IN €		N° RATE
DA	A	
0,00	1.000,00	6
1.001,00	1.500,00	9
OLTRE 1.500,00		12

Il versamento della prima rata deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione di concessione della rateazione.

Il versamento delle rate successive dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al versamento della prima rata.

Il mancato versamento della prima rata entro il suddetto termine o il mancato versamento di una rata diversa alla prima (fatto salvo quanto indicato al punto successivo*), comporta la decadenza della concessione della rateazione ed il Comune potrà, immediatamente, attivare le procedure previste per la riscossione coattiva dell'intero importo dovuto (o residuo importo, in caso di omessi versamenti successivi alla prima rata), con sanzioni calcolate in misura piena (senza la riduzione ad un terzo).

*Il versamento tardivo di una rata diversa dalla prima, purché effettuato entro il termine della rata successiva, non comporta la decadenza della concessione della rateazione, ma determina l'applicazione della sanzione prevista per il ritardato pagamento di tributi (articolo 13 del D.Lgs. 471/1997), commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali.

Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad € 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza

fideiussoria o fideiussione bancaria redatta su modelli predisposti dal Comune di importo pari alla somma da rateizzare maggiorata del 15%.

ARTICOLO 20

RISCOSSIONE COATTIVA

- 1.** La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al DPR 602/73 o ingiunzione di pagamento di cui al RD 639 del 1910.
- 2.** Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi non sia superiore all'importo di € 20,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ARTICOLO 21

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

- 1.** Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
- 2.** I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatte al testo vigente delle norme stesse.

ARTICOLO 22

ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONE

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore dal **1° gennaio 2014**.
- 2.** Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogati i precedenti regolamenti approvati ai fini I.M.U. e TARSU.

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1 Musei, biblioteche, scuole pubbliche , associazioni senza fine di lucro
- 2 Cinematografi e teatri
- 3 Autorimesse e magazzini alcuna senza vendita diretta e depositi
- 4 Distributori di carburanti, lavaggi auto, impianti sportivi
- 5 Esposizioni, autosaloni, rivendite auto
- 6 Alberghi con ristorante
- 7 Case di riposo, ospizi, scuole private
- 8 Ospedali, case di cura, cliniche mediche, studi, medici
- 9 Uffici, agenzie, studi professionali
- 10 Banche e Istituti di credito
- 11 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, e altri beni durevoli
- 12 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze, negozi, commerciali in genere
- 13 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 14 Banchi di mercato beni durevoli
- 15 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetista
- 16 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 17 Carrozzerie, officine, elettrauto
- 18 Attività industriali con capannoni di produzione
- 19 Attività artigianali di produzione di beni specifici
- 20 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 21 Mense, birrerie, amburgherie, pizze al taglio
- 22 Bar, caffè, pasticcerie
- 23 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
- 24 Plurilicenze alimentari o miste
- 25 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
- 26 Ipermercati di generi misti
- 27 Banchi di mercato di generi alimentari
- 28 Discoteche, night club, sale da gioco
- 29 Pertinenze luoghi di culto, (teatri parrocchiali, sale ricreative o culturali).